

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito "IISG"), C.F. 80429910583 e P. IVA 11787331005, con sede legale in Via Calandrelli 25, 00153 Roma, indirizzo PEC iisg@studigermanici.pec.it, nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Prof. Luca Crescenzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

E

L'Istituto Diritto, Politica, Sviluppo - DIRPOLIS (di seguito denominato Istituto DIRPOLIS) della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna (di seguito denominata Scuola Superiore Sant'Anna), con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33 e sede amministrativa in Pisa, Via Santa Cecilia, 3, C.F. 93008800505, indirizzo PEC istituto-dirpolis@sssup.legalmail.it, rappresentato dalla Direttrice, Prof.ssa Caterina Sganga legittimata alla sottoscrizione del presente atto giusto D.R. n. 598 del 2025

PREMESSO CHE

- a) L'IISG, in base al suo statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, nonché svolge ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle *social sciences and humanities*;
- b) L'IISG promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro- settentrionale

- e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; inoltre promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura europea nella scuola, nell'Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
- c) L'IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti.
 - d) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
 - e) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
 - f) la Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi della Legge 14 febbraio 1987, n. 41 e del suo Statuto emanato con D.D. n.770 del 09/12/2011 e ss.mm.ii, è un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica;
 - g) ai sensi dell'art. 2, c. 3, dello Statuto, la Scuola Superiore Sant'Anna opera nei seguenti ambiti: formazione a livello universitario; la formazione alla ricerca in corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (Ph.D.); formazione universitaria in corsi post lauream; formazione continua; attività di ricerca; attività di terza missione consistente nella valorizzazione e nel trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno;
 - h) ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Scuola Superiore Sant'Anna per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti;
 - i) la Scuola Superiore Sant'Anna è organizzata in Istituti di Ricerca e Centri di ricerca

interdisciplinari che portano avanti le attività di ricerca della Scuola;

- j) la Scuola Superiore Sant'Anna e specificatamente l'Istituto DIRPOLIS, Area di Ricerca in Filosofia politica, hanno maturato una specifica esperienza nel quadro della filosofia tedesca;
- k) IISG e Istituto DIRPOLIS (di seguito le Parti) sono interessati a una reciproca collaborazione di carattere scientifico e organizzativo attraverso la definizione e realizzazione di progetti comuni, al fine di promuovere la cooperazione scientifico-culturale nell'ambito dei settori scientifici di interesse;
- l) Le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di partecipazione per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nell'ambito di attività formative, di diffusione delle conoscenze e di supporto alla ricerca;
- m) Le Parti manifestano il comune interesse a programmare, promuovere e intraprendere lo sviluppo delle conoscenze delle attività di ricerca e formazione, e, più in generale, intervenire con contributi rilevanti alla discussione in merito alle principali questioni attualmente al centro del dibattito pubblico europeo anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei.
- n) Le Parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifica, anche con il fine di condividere professionalità ed ottimizzare le risorse umane e strumentali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento

- dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti, nel rispetto dei propri atti di programmazione ed indirizzo strategico, si impegnano a:
 - a) promuovere, sviluppare e realizzare a livello nazionale e internazionale progetti comuni di ricerca aventi come oggetto le tematiche esposte in premessa;
 - b) partecipare congiuntamente ad iniziative e bandi comunitari ed extracomunitari volti a implementare ulteriormente le attività di ricerca portate avanti dalle parti;
 - c) sviluppare sinergie e collaborare attivamente, nei modi e termini di seguito specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività di alta formazione, quali ad esempio Master e Corsi di perfezionamento;
 - d) cooperare nello scambio scientifico-accademico in una prospettiva pluralista ed europea che a titolo di esempio si potrà realizzare in riunioni, conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni su carta o in piattaforme, ecc.;
 - e) promuovere servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico anche mediante scambio di risorse umane, strutturali e tecnologiche;
 - f) valorizzare e divulgare conoscenze tecnico-scientifiche;
 3. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni operative, secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo, che saranno acquisite dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.
 4. Per ciò che concerne i costi delle iniziative congiunte promosse da IISG e Istituto DIRPOLIS, non sussistono obblighi di alcun genere da ambo le parti. Queste ultime si accorderanno di volta in volta sugli aspetti finanziari delle singole iniziative rispetto alle disponibilità dei propri bilanci; le parti riconoscono che tale partecipazione al piano di spesa ha carattere di mero ristoro dei costi previsti per l'attività e che non rappresenta il pagamento di un servizio o un corrispettivo di qualsivoglia natura.

Articolo 2 – Convenzioni Operative

1. Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui al precedente articolo 1 potranno essere stipulate tra le Parti apposite convenzioni operative, da sottoscrivere a cura dei rispettivi Rappresentanti legali secondo i rispettivi ordinamenti interni.
2. Tali accordi dovranno contenere:
 - a) la descrizione dell'azione, programma o progetto;
 - b) la durata dell'azione, programma o progetto;
 - c) le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
 - d) il regime di tutela dei risultati scientifici, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito delle attività e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Articolo 3 – Importo e impiego di risorse finanziarie

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Eventuali costi operativi di realizzazione delle attività congiunte, verranno disciplinati, fermo restando l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma del presente Accordo e nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, secondo le modalità indicate dalle Convenzioni operative di cui al precedente art. 2.

Articolo 4 – Responsabili scientifici e comunicazioni

1. La responsabilità scientifica ed il coordinamento della presente convenzione è affidata all'Istituto DIRPOLIS nella persona del Prof. Marco Solinas, e-mail: marco.solinas@santannapisa.it.
2. Per l'IISG è referente della presente convenzione il Presidente Prof. Luca Crescenzi, e-mail: crescenzi@studigermanici.it.
3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata come di seguito indicato all'altra Parte.
4. Le modalità per la concreta esplicitazione della collaborazione saranno concordate

- tra i due responsabili, in coerenza con quanto espresso nella presente convenzione.
5. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:
 6. all'Istituto DIRPOLIS all'attenzione del Responsabile scientifico: e-mail: marco.solinas@santannapisa.it; posta elettronica certificata: istituto-dirpolis@sssup.legalmail.it;
 7. all'IISG all'attenzione del referente: e-mail: crescenzi@studigermanici.it posta elettronica certificata: iisg@studigermanici.pec.it

Articolo 5 - Collaborazione con altri soggetti

1. Il presente accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 6 - Durata e recesso

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di tre anni.
2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Resta fermo l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'accordo di collaborazione medesima.
4. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e redatte in forma scritta nonché controfirmate dai rappresentanti di ciascuna Parte. Non sono previsti accordi accessori.

Articolo 7 - Riservatezza

1. Poiché le Parti, per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione, potranno scambiarsi informazioni e notizie confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, metodologia, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, esse si impegnano, durante la vigenza della presente convenzione a non utilizzare, senza il reciproco consenso scritto, alcuna informazione riservata salvo che per lo scopo per cui la stessa è stata acquisita, ovvero a non divulgare dette informazioni riservate a qualsiasi terza parte, nonché ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che il proprio personale di qualunque categoria e qualifica coinvolto nelle attività, mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto riguarda informazioni e documenti dei quali venisse a conoscenza nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 - Proprietà Intellettuale

1. Le Conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (Background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (Sideground).
2. I risultati e i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività di ricerca oggetto della presente convenzione e sviluppati congiuntamente dalle Parti saranno di titolarità dell'IISG e della Scuola Superiore Sant'Anna in parti uguali.

Articolo 9 - Pubblicazioni

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, i diritti sui risultati delle ricerche svolte dall'Istituto DIRPOLIS congiuntamente con l'IISG nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione sono di titolarità di entrambe le Parti.

2. I risultati delle ricerche e delle sperimentazioni saranno utilizzati e pubblicati dall'Istituto DIRPOLIS e dall'IISG, secondo modalità concordate in specifici accordi.

Articolo 10 – Privacy

1. Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui alla presente convenzione. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
3. La Scuola Superiore Sant'Anna dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@santannapisa.it.
4. L'IISG dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@studigermanici.it.

Articolo 11 – Sicurezza

1. Le Parti considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto della presente convenzione come condizioni

imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Ciascuna parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.).

2. Le attività di cui alla presente convenzione contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte delle attività.
3. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

Articolo 12 – Copertura assicurativa

1. Le Parti dichiarano che il personale coinvolto nelle attività (da intendersi in senso lato come personale avente un rapporto di lavoro formalizzato con le stesse a qualsiasi titolo, inclusi quindi eventuali collaboratori), beneficia di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
2. In occasione di iniziative di formazione, in ragione della quota di iscrizione versata i partecipanti alle iniziative (corsi, seminari, workshop, etc) godono di apposita assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi stipulata da parte della Scuola.

Articolo 13 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo di collaborazione.
2. L'utilizzo dei loghi, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente

all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente accordo, richiederà sempre il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

3. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università o dell'Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Articolo 14 – Codice Etico

1. Le parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dello stesso.

Articolo 15 – Oneri Fiscali

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta in modalità virtuale-autorizzazione n. 77248 del 2.11.2021 dalla Scuola Superiore Sant'Anna. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico di entrambe le Parti in parti uguali.

Articolo 16 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Pisa sarà

competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo Quadro.

Articolo 17 -Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e il codice civile.
2. Il presente Accordo Quadro è firmato digitalmente dalle Parti, in unico originale.
3. Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti.

Istituto italiano di studi germanici
Il Presidente
(Prof. Luca Crescenzi)

Istituto DIRPOLIS
La Direttrice
(Prof.ssa Caterina Sganga)